



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 79/16/CONS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALLA CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI PER IL MARCHIO "SKYTG24" E DELLA CORRISPONDENTE NUMERAZIONE "27" DEL PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICO DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE DALLA SOCIETÀ VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L., ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS, del 1 dicembre 2015, allegato A, recante "*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014*";

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante "*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*";

VISTA la nota pervenuta il 3 febbraio 2016 (prot. n. 5028), con la quale la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito anche VIMNI) ha

comunicato di aver acquisito dalla società Sky Italia S.r.l il titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi media audiovisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale, con il marchio “*SkyTG24*” (determina prot. n. DGSCER/DIV.III/20001 del 2/09/2005) nonché la corrispondente numerazione “27” del Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre (determina prot. n. DGSCER/DIV.III/82590 del 24/11/2010);

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società VIMNI, soggetto cessionario, risulta essere:

- società con sede legale in corso Europa n. 5 – 20122 Milano (MI), P.I. e Registro delle imprese di Milano n. 07237600965, REA n. 1945654;

- operante nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e per tale attività iscritta al registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il numero 23178;

- controllata, in ultima istanza, dalla società Viacom Inc., società ad azionariato diffuso quotata nei mercati regolamentati, che pertanto esercita attività di direzione e coordinamento sul soggetto cessionario;

- controllante al 100% la società VIMN Advertising and Brand Solutions S.r.l., soggetto italiano con sede in corso Europa n. 5, 20122, Milano C.F. n. 12799450155 e operante nel SIC come concessionaria di pubblicità e per tale attività iscritta al ROC con il n. 16877;

- la società VIMNI detiene i seguenti titoli abilitativi:

- n. 8 autorizzazioni per la diffusione di servizi di media audiovisivi lineari su piattaforma satellitare:
 - “*Nickelodeon*” (Delibera n. 309/12/CONS del 5 giugno 2012);
 - “*Nickelodeon + I*” (Delibera n. 608/15/CONS del 5 novembre 2015);
 - “*Nick JR*” (Delibera n. 606/15/CONS del 5 novembre 2015);
 - “*Nick JR + I*” (Delibera n. 607/15/CONS del 5 novembre 2015);
 - “*Comedy Central*” (Delibera n. 307/12/CONS del 5 giugno 2012);

- “*Comedy Channel +1*” (Delibera n. 609/15/CONS del 5 novembre 2015);
- “*Teen Nick*” (Delibera n. 610/15/CONS del 5 novembre 2015);
- “*MTV Next*” (Delibera n. 263/15/CONS del 28 aprile 2015);
- un’ autorizzazione per la diffusione di servizi di media audiovisivi lineari su piattaforma digitale terrestre:
 - “*MTV Music*” (DGSCER/DIV.III n. 90065 del 15 dicembre 2009);

3. la società Sky Italia S.r.l, soggetto cedente, risulta essere:

- società con socio unico, con sede legale in Via Monte Penice 7, 20138 – Milano (MI), P.I. e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 04619241005, iscritta al registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il numero 9310 e operante nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi, di editore di stampa periodica e di editoria elettronica, anche per il tramite di internet e di concessionaria di pubblicità;

- controllata in ultima istanza dalla società Sky PLC, società quotata alla borsa di Londra e non soggetta al controllo di alcuna società, che pertanto esercita attività di direzione e coordinamento sulla cessionaria;

- controllante il 100% del capitale delle seguenti società:

- Sky Italia Network Service S.r.l. (non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC);
- Telepiù S.r.l. (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC) controllata a sua volta al 100% dalla Sky Italia Network Service S.r.l.;
- la società Sky Italia S.r.l. detiene i seguenti titoli abilitativi:
 - un’ autorizzazione generale per l’attività di fornitore di servizi interattivi associati e l’attività di fornitore di servizi ad accesso condizionato, compresa la *pay per view*, ai sensi dell’art. 31 del Testo unico;
 - n. 24 autorizzazioni per la diffusione di servizi di media audiovisivi, su satellite, frequenze terrestri, IPTV, rete Internet e reti mobili. In particolare, la società irradia su frequenze terrestri n. 3 servizi di media audiovisivi per i marchi:
 - “*Cielo*” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/90064);
 - “*Sky Tg24*” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/2001/LR);

- “TV8” (Determina MISE n. DGSCER/DIV. III/27161), tramite la società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., controllata dalla Sky Holding S.p.A.;

- n. 2 autorizzazioni, attualmente non in uso, per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze digitali terrestri per i marchi “Cielo 2” e “Cielo Sport” (già “Sky Arte”) (Determine MISE nn. DGSCER/DIV.III/60576 e DGSCER/DIV.III/60578 del 17 settembre 2010);
- abilitazione per la trasmissione di servizi di media audiovisivi su reti DVB-H, giuste dichiarazioni al Ministero per lo sviluppo economico (rese nelle date del 26 maggio 2006, 30 agosto 2006, 1 dicembre 2006, 12 dicembre 2006, 27 novembre 2009 e 18 dicembre 2009), ai sensi della Delibera n. 435/01/CONS;

4. l’operazione in esame è stata posta in essere attraverso un contratto di compravendita autenticato in data 15/01/2016 (rep. N. 12753, racc. n. 6643), con cui la società Sky Italia S.r.l. ha ceduto alla società VIMNI l’autorizzazione in ambito nazionale per la fornitura di programmi televisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri con il marchio “SkyTG24”, rilasciata alla stessa società nella data e con gli estremi del provvedimento sopra citati, e la corrispondente numerazione del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre LCN “27” attribuita alla medesima società;

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l’operazione in esame, determinando l’acquisizione da parte della società VIMNI di un solo ulteriore programma televisivo rispetto a quelli attualmente eserciti sulla piattaforma digitale terrestre, non comporta il superamento della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico si rileva che, per quanto concerne l’anno 2014, il Gruppo Viacom ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC corrispondenti al 0,3% del SIC, come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS (euro 17.137 milioni); pertanto, in considerazione della natura dell’operazione, la cessione in esame non risulta idonea a consentire, da parte del gruppo Viacom, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo unico, si rileva che le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo unico, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2016

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci